



UNIONE DEGLI ORDINI FORENSI DELLA SICILIA

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE Ulteriore Sessione – Roma 14/16 Dicembre 2023

Il sottoscritto Avv. Rosario Pizzino iscritto nell'Albo degli Avvocati di Catania, Presidente dell'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia, chiede che sia sottoposta al Congresso ed approvata la seguente

MOZIONE CONGRESSUALE SUL "DIRITTO ALL'OBLIO"

elaborata dall'UNIONE DEGLI ORDINI FORENSI DELLA SICILIA e approvata dall'assemblea UOFS dell'11 Novembre 2023

PREMESSO

* che per la pubblicazione e mantenimento di notizie su internet, riguardanti soggetti coinvolti in procedimenti penali, si deve operare il giusto bilanciamento tra i diversi diritti e interessi, ossia: i diritti fondamentali della persona interessata al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali (che possono essere incisi in modo significativo dall'attività del motore di ricerca e sui quali si fonda pertanto il diritto all'oblio), l'interesse legittimo del gestore del motore di ricerca e quello degli utenti di internet ad accedere ai risultati delle ricerche effettuate;

* che in Italia il diritto all'oblio è assicurato dal Garante per la protezione dei dati personali, che assicura la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali;

* che la Corte CEDU ha rimesso al giudice nazionale il compito di verificare l'eventuale preponderanza dell'interesse pubblico (art.10 CEDU) su quello privato che, in assenza di ragioni giustificative, nel dovuto bilanciamento, porta senz'altro alla prevalenza del c.d. "diritto all'oblio" (diritto alla tutela della vita privata - art. 8 CEDU), per cui l'interessato può esigere la deindicizzazione dei risultati da parte del motore di ricerca su tutte le versioni e che il gestore è obbligato ad effettuarla nelle versioni del motore di ricerca corrispondenti agli Stati membri (Sent.24/08/19, C-507/17);

* che il diritto di cronaca e la diffusione delle notizie incontrano un limite nel principio di pertinenza, secondo il quale i fatti possono essere riproposti al pubblico, anche a distanza di



tempo, ma solo se hanno una stretta relazione con nuovi fatti di cronaca e se vi è un interesse rilevante alla loro diffusione;

* che secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (n. 19681 del 22 luglio 2019), nel contrasto tra gli opposti diritti, deve essere valutato l'interesse pubblico, concreto e attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che furono protagonisti delle vicende narrate e che la rievocazione di tali elementi è lecita solo se si riferisce a personaggi che suscitino nel presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà sia per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva;

* che la Corte CEDU ha chiarito come le informazioni relative a un procedimento giudiziario (apertura di un'indagine o al processo ed eventualmente quelle relative alla condanna che ne è risultata), sono qualificabili come dati sensibili e l'indicizzazione da parte del gestore di un motore di ricerca di link verso pagine web in cui sono pubblicate tali informazioni costituisce un trattamento che, in base al diritto europeo, è soggetto a restrizioni particolari;

* che la Legge 27 settembre 2021, n. 134, di delega al Governo per l'efficienza del processo penale, aveva sancito di prevedere nei decreti attuativi che "il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati", principio viepiù attuale;

TUTTO CIO' PREMESSO

per la normativa richiamata in premessa e le pronunce giurisprudenziali, anche CEDU e con riferimento alla Legge delega del 27 settembre 2021 n. 134 ed ai conseguenti decreti attuativi, l'Avvocatura Siciliana

CHIEDE

che il CNF e l'OCF pongano in essere ogni iniziativa diretta ad affermare, in via attuativa:

1. Il principio che garantisca in modo effettivo, in caso di archiviazione e/o di assoluzione per qualsivoglia causa, la prevalenza del diritto fondamentale della persona al rispetto della vita privata ed alla protezione dei dati personali (diritto all'oblio degli indagati o imputati), sugli opposti interessi degli utenti internet ad accedere ai risultati della ricerca e del gestore del motore di ricerca, sollecitando, eventualmente, speciali meccanismi di vigilanza, controllo e sanzioni, riguardo alla disattesa richiesta di deindicizzazione da parte del gestore a seguito di formale richiesta dell'interessato, pur munita di relativo titolo.



2. Che si preveda espressamente nei decreti attuativi che anche la sentenza di “messa alla prova” e di “rilevanza del fatto”, così come disposto per il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione per qualsiasi causa, costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione.

3. Che si preveda la prevalenza del diritto alla riservatezza ed il conseguente diritto all'oblio sul diritto di cronaca, quando trattasi di fatti commessi durante la minore età, a prescindere dal lasso di tempo trascorso e dall'interesse pubblico, qualora il condannato non abbia più commesso alcun reato e si sia proficuamente reinserito e riabilitato verso la società;

Il Presidente UOF Sicilia
Avv. Rosario Pizzino